



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI


pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di esultanza  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR:

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

 Ministero della Pubblica Istruzione <b>ISTITUTO COMPRENSIVO UNO</b> CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Via G. Gonzaga, 8 46043 Castiglione d/Stiviere, MN tel. 0376/670753 E-mail: segreteria@castiglioneuno.gov.it		Contratto
		Esperti esterni

Prot. n° 3094/VII-8

Castiglione delle Stiviere, 13 Marzo 2017

Contratto n°66

CIG n. Z591DC7F84

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI**  
(contratto occasionale – art. 61 comma 2 D. Leg.vo 276/2003)

TRA

l'Istituto Comprensivo 1, rappresentato legalmente dal Prof. Gandini Angelo, dirigente scolastico pro tempore

E

Il Sig. Lanfranchi Gianmaria

PREMESSO

- Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n°449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e, per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto n° 83 del 27-10-2016;
- che è stato deliberato dal Collegio Docenti del 27-10-2016;
- che il progetto in parola è stato finanziato dal Piano diritto allo studio di Castiglione delle Stiviere a.s. 2016/2017;
- che il suddetto progetto sperimentale, prevede, prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti, anche esterni all'Istituzione scolastica.
- che il suddetto progetto prosegue l'attività svolta nel plesso Rodari negli anni scolastici precedenti
- che l'esperto in questione è stata individuato con il criterio della continuità nello svolgimento delle attività negli anni scolastici precedenti.

## SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'a.s. 2016/2017 per il periodo Marzo - Giugno 2017 :

- Art. 1 – Il sig. Lanfranchi Gianmaria, individuato quale esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: n° 40 ore presso la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" relativo al Progetto Musica per le classi sez. A – B –D – E;
- Art. 2 – Il sig. Lanfranchi Gianmaria si impegna ai fini di cui all'art 1 a coordinare l'orario delle attività svolte nell'ambito del progetto relativo ai corsi aggiuntivi pomeridiani facendo pervenire all'Istituto Scolastico il programma delle attività con indicazione del calendario che intende osservare;
- Art. 3 – L'Istituto Comprensivo 1 di Castiglione delle Stiviere, a fronte dell'attività svolta, si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di € 35,00. Il compenso orario sarà assoggettato alla ritenuta d'acconto del 20% (prestazione occasionale d'opera).
- Art. 4 - Al termine del progetto la docente è tenuta a consegnare all' Istituto:
  - prospetto orario delle ore prestate
  - relazione finale
  - eventuale firme presenza
- Art. 5 – L'Istituto Comprensivo 1 di Castiglione delle Stiviere fa presente, ai sensi e per gli effetti del decreto leg.vo 196/03, che i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge e di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
- Art. 6 - Il Comprensivo 1 si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di riscontro di violazioni inerenti eventuali dichiarazioni mendaci rilasciate dal contraente.
- Art. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie, il foro competente è quello di Mantova.
- Art. 8 – L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

- Art. 9 – Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell' art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
- Art. 10 – L'Amministratore verifica in occasione di ogni pagamento dell'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

F.TO IL CONTRAENTE  
Gianmaria Lanfranchi

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Angelo Gandini